



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO XIII

A ASSIREVI
Via Vincenzo Monti 16
20123 – Milano (MI)

Rif. Prot. E 278383 del 6/12/23

presidente@assirevi.it

OGGETTO: Applicazione anticipata dei principi professionali sulla gestione della qualità ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2, nonché del principio professionale di revisione aggiornato ISA (Italia) 220.

Si fa riferimento alla richiesta di codesta Associazione italiana delle società di revisione legale (Assirevi) in data 6/12/2023 riguardante l'ambito dei soggetti iscritti al registro della revisione tenuti a comunicare l'eventuale adozione anticipata dei principi professionali relativi al sistema interno della gestione della qualità, di cui alla determina RR 184 dell'8 agosto 2023.

In particolare, con nota prot. del 20/11/2023 prot. n. 263160, questo Ministero aveva invitato le persone fisiche e le società di revisione iscritte al registro della revisione legale dei conti che intendessero adottare anticipatamente i suddetti principi a darne comunicazione entro il termine del 31 dicembre 2023.

In proposito, codesta Associazione evidenzia che le persone fisiche iscritte al registro che prestano la propria attività esclusivamente all'interno di società di revisione legale senza essere autonomamente titolari di incarichi applicano il sistema di gestione della qualità adottato nella società alla quale fanno riferimento. Di conseguenza, non sembrerebbe che anche gli iscritti al registro che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una società di revisione siano tenuti ad effettuare una comunicazione autonoma circa l'adozione anticipata per l'esercizio 2024 dei principi in questione. Alla luce di quanto precede,

è richiesta conferma che i soggetti menzionati non sono effettivamente tenuti alla suddetta comunicazione.

Le conclusioni cui si perviene nella nota che si riscontra sono condivisibili. Infatti, chi opera esclusivamente nell'ambito di società di revisione non ha certamente ragioni per interrogarsi sull'opportunità di applicare autonomamente il sistema interno di gestione della qualità; non avendo ragione di applicarlo autonomamente, non può neppure avere ragioni per valutare se adottare anticipatamente detti principi o meno. Poiché la comunicazione richiesta da questo Ministero in data 20/11/2023 riguarda soltanto i soggetti che adotteranno in via anticipata i principi ripetutamente menzionati e non quelli che li adotteranno nei termini ordinari, si ritiene che i soggetti in discorso, ovvero quelli che operano esclusivamente nell'ambito delle società di revisione, non siano effettivamente tenuti a inoltrare alcuna comunicazione.

In conclusione, è corretto sostenere che, nell'ipotesi rappresentata nella nota che si riscontra, la comunicazione sia dovuta dalle sole società di revisione.